

OCC
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI - Un servizio di OCF

CODICE ETICO DEL GESTORE DELLA CRISI

Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di gestore della crisi da sovraindebitamento è tenuto all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

1. Fermi restando i requisiti di professionalità previsti dall'art. 4 del D.M. 24/9/2014 n. 202 (ed in via transitoria dall'art. 19 dello stesso Decreto) il gestore della crisi deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere e aggiornare costantemente la propria preparazione, essendo tenuto a mantenere alti livelli qualitativi di formazione e aggiornamento. Il Consiglio Direttivo individua i requisiti per l'iscrizione e per il mantenimento della stessa nell'elenco dei gestori della crisi di OCF.
2. Il gestore della crisi si obbliga a: rispettare i principi previsti dal Regolamento dell'Organismo di Composizione della Crisi contenente le norme di autodisciplina come previsto dall'art. 10 DM 24/9/2014 n. 202, rispettare il Codice Deontologico vigente per la sua professione, valutare senza pregiudizi i fatti della controversia con assoluta imparzialità e neutralità.
3. Come previsto dall'art. 11, comma 3, D.M. 24/9/2014 n. 202, in ogni caso, il gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2399 c.c. e 2382 c.c. e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione o società professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, o partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso. Al momento della designazione e in ogni caso prima di assumere l'incarico per ciascun procedimento per il quale sia stato designato, il gestore della crisi dovrà sottoscrivere una prima dichiarazione di indipendenza riferita al debitore.

3bis. Esaminata tutta la documentazione relativa all'incarico assunto, il gestore dovrà sottoscrivere una seconda dichiarazione di indipendenza, riferita ai creditori e ai terzi interessati, comunicando altresì per iscritto ogni ulteriore circostanza di fatto che possa incidere sulla sua indipendenza.

Sono in ogni caso da ritenersi terzi interessati alla liquidazione, diversi dai creditori:

- I soggetti coobbligati con il debitore;
- i soggetti che abbiano prestato, in qualsiasi forma, una garanzia personale o reale a favore del debitore;
- il coniuge, il convivente, i parenti ed affini (in linea retta o collaterale) fino al terzo grado, del debitore persona fisica;
- i soci ed i componenti degli organi di amministrazione e di controllo nel caso di debitore diverso dalla persona fisica (ente collettivo con o senza personalità giuridica).

Si deve intendere come insussistente, in ogni caso, il requisito dell'indipendenza del gestore nei confronti dei soggetti sopra indicati (creditori e terzi interessati), nei casi in cui:


- il gestore faccia parte dell'organo di amministrazione del soggetto;



OCC

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI - Un servizio di OCF

- il gestore faccia parte dell'organo di controllo del soggetto;
 - il gestore presti attività di lavoro subordinato in favore del soggetto;
 - il gestore presti attività di lavoro autonomo in favore del soggetto, ovvero sia legato ad esso, in altra forma, da rapporti di collaborazione professionale o commerciale, di entità e durata tali da comprometterne l'indipendenza.
4. Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese note al Tribunale a cura del gestore della crisi nelle forme indicate dalla legge. Qualora il gestore della crisi, in qualsiasi momento, perda i requisiti di indipendenza di cui alla presente disposizione, egli è tenuto a darne immediata comunicazione all'Organismo di Composizione della Crisi e al Tribunale.
 5. Il professionista indicato dall'Organismo per la gestione della crisi, a parte quanto previsto dall'art. 3 del presente Codice Etico, potrà rifiutare l'incarico, ovvero rinunciarvi nel corso dello stesso, solo per gravi e giustificati motivi.
 6. Il gestore della crisi dovrà essere munito dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4, comma 8, D.M. 24/9/2014 n. 202. Qualora il gestore della crisi perda tali requisiti, è tenuto a comunicarlo senza indugio all'Organismo, affinché siano assunte le misure ritenute opportune.
 7. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo è tenuto all'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso nell'espletamento del proprio incarico, e al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro instaurato con l'Organismo.
 8. Al gestore della crisi è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Al gestore della crisi è fatto divieto di percepire compensi o altre utilità per la propria attività direttamente dal debitore o da persone o enti a lui afferenti e collegabili.
 9. Il gestore della crisi non potrà ricevere dal debitore alcun tipo di incarico professionale di qualunque natura per una durata di dodici mesi dalla conclusione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, fermi restando termini più lunghi e limiti maggiori previsti dai Codici Deontologici dei singoli professionisti.
 10. Il gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo personalmente, con la massima diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia dell'incarico ricevuto, nonché dal compenso da esso derivante. Nei casi in cui il gestore della crisi si avvalga di ausiliari per l'espletamento delle proprie funzioni, egli, comunque, dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario. Gli ausiliari dovranno essere scelti dal gestore tra soggetti esperti in materie specifiche e con particolari competenze. Gli ausiliari sono soggetti ai medesimi obblighi di indipendenza e di imparzialità previsti per il gestore della crisi. Del loro incarico e delle loro prestazioni dovrà essere dato atto dal gestore della crisi.



OCC

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI - Un servizio di OCF

11. Il gestore della crisi è tenuto ad accettare il compenso che gli viene comunicato dalla segreteria dell'Organismo, secondo il tariffario da questo fissato e vigente al momento dell'espletamento dell'incarico. In caso di composizione collegiale dell'organo, il compenso comunicato dalla segreteria dell'Organismo sarà ripartito tra ciascun componente del collegio in proporzione all'entità del lavoro svolto. L'importo di spettanza di ciascun componente il collegio sarà determinato di comune accordo tra tutti i membri e, in caso di disaccordo, la decisione sarà rimessa all'Organismo.
12. *Ogni violazione delle norme del presente Codice Etico e ogni violazione delle norme di diligenza e corretto adempimento dell'incarico sarà sottoposta alla valutazione del Consiglio Direttivo e comporterà in ogni caso l'esclusione dall'elenco dei gestori della crisi di OCF. Qualora si sia verificata una violazione anche delle norme deontologiche applicabili alla professione di appartenenza del gestore della crisi verrà fatta, a cura del Direttivo, segnalazione all'ordine professionale di appartenenza. (in sospeso)*
13. In ogni caso, il Regolamento dell'Organismo di Composizione della Crisi, individua, con criteri di proporzionalità, ai sensi dell'art. 10 comma 5 del D.M. 24/9/2014 n. 202, i casi di decadenza e sospensione dall'attività, dei gestori della crisi che sono privi dei requisiti o hanno violato gli obblighi previsti dal presente decreto e derivanti dagli incarichi ricevuti, nonché la procedura per l'applicazione delle relative sanzioni, e determina i criteri di sostituzione nell'incarico.
14. In caso di composizione collegiale del gestore della crisi, le norme del presente codice etico si applicano a ciascun componente del collegio. Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente potranno essere attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice.
15. Le norme del presente codice etico si applicano anche all'ausiliario o, se più di uno, a tutti gli ausiliari di cui il gestore della crisi si avvalga nell'espletamento del proprio incarico.
16. Tutte le comunicazioni previste dal presente codice etico dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo PEC.